COMUNE DI MEOLO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 30020 Meolo
Tel. 0421/61283-4-5-6; Fax 0421/618706
PEC: comune.meolo.ve@pecveneto.it
SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

Prot. 10062

Meolo, 20 OTT. 2016

Ordinanza n. 36 /2016

NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO

LA SINDACA

- VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298 del 20.12.1928;
- ACCERTATO che l'art. 13 del succitato R.D. 3298/1928 prevede l'obbligo del rilascio di un'autorizzazione apposita da parte del Sindaco per ogni singola macellazione dei suini;
- ACCERTATO altresì che i Servizi Veterinari della competente A.U.L.S.S. 10 "Veneto orientale" hanno il compito di fissare l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni, compreso il prelievo per l'esame trichinoscopico;
- RICHIAMATO il Reg. (CE) n. 1099 del 24.09.2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- VISTO il D.G.R. n. 1251 del 28.9.2015, il quale fissa le tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S. regionali;
- VISTO l'invito all'adozione della presente Ordinanza (acquisito al prot. com. 9279 del 03.10.2016) pervenuto dall'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto orientale";

O R D I N A

1. E' consentita, nel periodo compreso dall'entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 31/03/2017, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei cittadini interessati;
2. I cittadini residenti nel territorio del Comune che intendano macellare suini al proprio domicilio per consumo privato devono sottoporre le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell'inizio della lavorazione, alla visita ispettiva da parte del Veterinario Ufficiale;
3. Gli interessati, almeno 48 ore prima della macellazione, dovranno rivolgere domanda al Sindaco, che rilascerà l'autorizzazione;
4. E' vietata la macellazione dei suini nelle ore notturne e nei giorni festivi;
5. E' consentita la macellazione di un massimo di due suini per nucleo familiare;
6. E' fatto obbligo di smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
7. **E vietata la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei prodotti da esse derivati;**
8. Il personale addetto alla macellazione dei suini (norcini) dovrà essere in regola con le norme regionali, nazionali e comunitarie per quanto riguarda la formazione igienico-sanitaria e sul benessere alla macellazione;

9. Le attrezzature, gli utensili e i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazioni delle carni debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie;
10. E' vietato in via assoluta lavorare le carni prima che sia stata eseguita dal Veterinario Ufficiale la visita ispettiva e consumare le carni ed i prodotti derivati prima dell'acquisizione dell'esito negativo delle analisi relative alla trichinella, effettuate dall'I.Z.S. tramite i Servizi Veterinari competenti;
11. E' vietata la iugulazione dei suini che non siano stati preventivamente abbattuti con uno dei metodi di stordimento previsti ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 1099 del 24.09.2009;
12. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

AUTORIZZA

nel periodo compreso dall'entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 31/3/2017, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei privati interessati.

LA SINDACA
Loretta Aliprandi

COMUNE DI MEOLO
VENEZIA